

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1629 del 05/04/2018
Oggetto	FEPPA0931_Rinnovo di concessione per uso industriale a favore della O.P.O.E. Cons. Coop. Agric. ARL, C.F. 01392780381. Area di intervento: loc. XII Morelli nel comune di Cento (FE)
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1699 del 04/04/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno cinque APRILE 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523, Testo unico delle opere idrauliche,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici,
- la Legge 07/08/1990, n. 241, Nuove norme sul procedimento amministrativo,
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale,
- il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- la Legge Regionale 18/05/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale,
- la Legge Regionale 14/04/2004, n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali,
- la Legge Regionale 22/12/2009, n. 24, in particolare l'art. 51,
- la Legge Regionale 30/04/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico,
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae),
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 Regolamento per la disciplina del procedimento di

concessione di acqua pubblica",

- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- il Decreto n. 149 del 04/08/2017 della Regione Emilia-Romagna “crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle province di Parma e Piacenza (OCDPC n. 468/2017). Approvazione del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile”,
- la Delibera n. 8 del 17/12/2015 del Comitato Istituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (Direttiva derivazioni),
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 173 del 17/02/2014 in tema di Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5, della L.R. n. 7/2004,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 09/06/2014 Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 02/02/2015 in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1927 del 24/11/2015, Approvazione progetto demanio idrico,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2067 del 14/12/2015, Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021”, che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali;
- la determinazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico” ai sensi dell'art. 18

della L.R. n. 43/2001.);

DATO ATTO che, con domanda PG/07/20901 depositata all'allora competente Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano il 28/12/2006, l'Organizzazione Produttori Ortofrutticoli Europa Consorzio Cooperativo Agricolo (C.F. 01392780381), con sede legale in 44045 di Cento (FE), Via Troilo Cabeì n. 6, ha richiesto il rinnovo della concessione preferenziale per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante pozzo, assentita con det. 3604 del 15/03/2006 (cod. SISTEB FEPPA0931);

DATO ATTO altresì che, con domanda PGDG/2017/13591 del 14/12/2017 depositata alla Direzione Tecnica di ARPAE, Unità specialistica Progetto Demanio Idrico, la OPOE Cons. Coop.arl ha depositato domanda di variante non sostanziale in relazione alla predetta derivazione, avente ad oggetto una riduzione dei volumi di risorsa idrica da prelevare da 18.000 mc/a a 500 mc/a;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda di rinnovo, da cui si evince che la derivazione presenta le seguenti caratteristiche:

- prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente una profondità di m. 50 dal piano di campagna;
- ubicazione del prelievo: Comune di Cento, frazione XII Morelli, via A. Garibaldi, su terreno di proprietà della medesima società richiedente, censito al fg. n. 18/A, mapp. n. 478, coordinate UTM RER x: 681137.00, y: 4962569.57;
- destinazione della risorsa ad uso industriale;
- portata massima di esercizio pari a 5,00 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 500 mc/annui;

DATO ATTO che:

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;
- il canone per l'anno 2018 è quantificato in 293,62 euro;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, rendendo ammissibile una continuazione dell'uso della risorsa, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

PRESO ATTO:

- che con PGDG/2018/3259 del 06/03/2018 è stato acquisito parere favorevole dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, a condizione che la concessione preveda l'installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di Gestione delle Acque;
- del silenzio assenso della Provincia di Ferrara alla richiesta di parere di cui alla nota prot. n. PGDG/2018/2694 del 23/02/2018;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha versato, in data 28 dicembre 2006, la somma pari a euro 76,00 per le spese di istruttoria;
- ha versato, in data 28 marzo 2018, la somma pari a euro 293,62, relativa al canone dovuto per l'anno 2018 e sta provvedendo a versare i canoni arretrati dal 2013 al 2017 tramite un piano di rateizzazione disposto con DET-AMB-2018-890 del 20/02/2018;
- ha versato in data 08 marzo 2018, la somma pari a euro 293,62, a titolo di deposito cauzionale a garanzia a degli obblighi derivanti dalla concessione medesima;

- ha accettato le condizioni contenute nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto, tramite sottoscrizione dello stesso e riconsegna alla scrivente Agenzia con n. protocollo PGDG/2018/4893 del 04/04/2018;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato fino alla data del 31 dicembre 2027, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Organizzazione Produttori Ortofrutticoli Europa Consorzio Cooperativo Agricolo (C.F. 01392780381), con sede legale in 44045 di Cento (FE), Via Troilo Cabeì n. 6, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente una profondità di m. 50 dal piano di campagna;
 - ubicazione del prelievo: comune di Cento, frazione XII Morelli, via A. Garibaldi, su terreno di proprietà della medesima società richiedente, censito al fg. n. 18/A, mapp. n. 478, coordinate UTM RER x: 681137.00, y: 4962569.57;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale;
 - portata massima di esercizio pari a 5,00 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 500,00 mc/annui;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2027;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto;
4. di stabilire che il canone di concessione per l'anno 2018 è pari a euro 293,62;
5. di dare atto che:
 - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei

prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015;

- i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere versati sul conto corrente indicato dalla SAC – Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio;
- il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità è causa di decadenza del titolo concessorio;

6. di dare inoltre atto che:

- l'importo versato a titolo di deposito cauzionale è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;
- l'importo versato per le spese di istruttoria, è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
- l'importo versato per il canone 2018 e quelli relativi ai successivi canoni annuali è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;

7. di dare inoltre atto che:

- per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
- tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;

8. di stabilire che il richiedente deve installare strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di Gestione delle Acque;
9. di provvedere a notificare il presente provvedimento al richiedente attraverso posta elettronica certificata;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella D.G.R. n. 1621/2013;
11. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986;
13. di dare atto che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
14. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

La Responsabile

Unità specialistica Progetto Demanio

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata all'Organizzazione Produttori Ortofrutticoli Europa Consorzio Cooperativo Agricolo (C.F. 01392780381), con sede legale in 44045 di Cento (FE), Via Troilo Cabeì n. 6, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante pozzo (domanda di rinnovo PG/07/20901 del 28/12/2006, cod. Sisteb FEPPA0931)

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente una profondità di m. 50,00 con tubazione di rivestimento in ferro zincato del diametro interno di mm 350, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 6-7 CV.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Cento, via Anita Garibaldi (FE), su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 18/A, mapp. n. 478, coordinate UTM RER x: 681137.00, y: 4962569.57.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 5,00 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 500,00 mc.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo per tutta la durata della concessione e ad inviare i

risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
3. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità

all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2027, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2027.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo nei termini può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32 R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.

5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32 R.R. 41/2001.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. Fermo quanto previsto al punto 1. l'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.